

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1984

Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, prevede la costituzione di depositi provvisori da parte dei richiedenti dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 7 di detta legge stabilisce che il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, eseguita la prestazione, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo, modello 180 T, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Poichè i servizi richiesti dai privati vengono svolti man mano che le relative pratiche vengono trattate, mentre, per l'insufficienza del personale addetto, dalla richiesta all'esecuzione delle prestazioni sovente intercorre un lungo lasso di tempo, avviene che presso le sezioni di tesoreria rimangono giacenti notevoli somme a titolo di depositi provvisori, con crescenti difficoltà per le sezioni di tesoreria stesse che devono gestire detti depositi.

Allo scopo di eliminare detti inconvenienti si è considerata l'opportunità, sentita la Banca d'Italia, di predisporre l'unito dise-

gno di legge, che viene qui di seguito illustrato.

Nell'articolo 1 è stabilita l'abrogazione degli articoli 6, 7 ed 8 della citata legge n. 966 e viene modificato conseguentemente l'articolo 3, ultimo comma, della stessa con l'eliminazione dell'obbligo della costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6 della stessa legge n. 966, abrogato, come sopra riferito, con l'accluso disegno di legge.

Sorge ora il problema di prevedere nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti di cui trattasi e, pertanto, il successivo articolo 2 demanda la loro definizione ad apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, in considerazione della natura della materia da trattare, in attuazione della « Direttiva in materia di delegificazione e di semplificazione del procedimento amministrativo », approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 marzo scorso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: « previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6 ».

### Art. 2.

Le modalità di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.